

alla sera, ma eziandio quelli che stabiliscono temporariamente e all'aria aperta la loro bottega, ora in un luogo, ora in un altro.

PRESIDENTE. Domando se la proposta del signor Riccardi è appoggiata.

(È appoggiata.)

Domando se è appoggiata la proposta del deputato Del Carretto, che consisterebbe nel fare un articolo solo di questi tre paragrafi.

RICCARDI. Domando la parola per l'ordine della discussione.

Io credo che la tassa degli 80 centesimi non sia ancora stata posta ai voti. (Sì! sì!)

Era l'emendamento proposto dal deputato Bertolini...

PRESIDENTE. Il deputato Bertolini non ha proposto alcun emendamento alla tassa.

RICCARDI. Io avrei in animo di proporre un emendamento alla cifra.

PRESIDENTE. Se intende di proporre un emendamento alla cifra, ha la parola.

RICCARDI. Per non invertire l'ordine della discussione, io propongo di portare a lire 1,50 gli 80 centesimi, di cui al capo V, a carico dei negozianti che fanno uso delle sole misure di lunghezza.

È vero (come lo ha detto la Commissione) che è molto più facile il verificare le misure lineari che le misure di peso e di capacità, che quindi in quella il verificatore impiega minor fatica e minor abilità, ma quest'obiezione non mi muove al punto da potermi indurre a paragonare i fortissimi negozianti che fanno uso di misure di lunghezza coi piccoli commercianti che usano pesi al minuto; oltre che non è vero che non siasi dalla Commissione fatto verun conto della fortuna e dell'entità dei rispettivi commerci; diffatti più sopra vedemmo che i negozianti all'ingrosso che fanno uso de' pesi furono distinti nella tariffa dai negozianti al minuto che usano gli stessi pesi, e che possono per avventura tenerne quantità maggiore. E qui cade in acconcio ancora di dire che sebbene io proponga un aumento di tariffa su questo capo, ho poi in animo di presentare un emendamento all'articolo 7 dove si parla dei merciaioli ambulanti; io ho in animo, dico, di far comprendere coi merciaioli ambulanti anche certi venditori di piccoli oggetti al minuto, i quali senza essere propriamente ambulanti, perchè possono anche essere fissi in un dato luogo, hanno però un commercio così minuto che non potrebbero sopportare la spesa di lire 2,50 che la Camera ha votato; propongo quindi di sostituire alla cifra di 0,80 la cifra di 1,50 per questo capo V.

PRESIDENTE. Domando se l'emendamento del signor Riccardi è appoggiato.

(È appoggiato.)

MELLANA. Dopochè la Camera ha votato all'articolo 4 la tassa di lire 1,25 pei negozianti che tengono stadere e misure lineari, fare più grave la somma per quelli che tengono puramente misure lineari è una cosa inopportuna, potendosi facilmente trarre in inganno i verificatori con tener questo *pro forma*.

AVIGDOR. Je proposerais à la Chambre une réduction dans le tarif imposé aux marchands compris dans la 7^{me} catégorie de cet article. Je profiterai de cette occasion pour dire à l'honorable monsieur Rosellini que les raisons qu'il a présentées à la Chambre en réponse à ma proposition me semblent plus paradoxales que véridiques. Il nous dit que la Commission a dû considérer que le vérificateur en vérifiant une mesure n'avait presque rien à faire, et que lorsqu'il doit

vérifier des poids il emploie plus de temps, et il a beaucoup plus de peine. Entre deux maux, je ne sais pourquoi la Commission aurait donné la préférence au pire. Je suis d'avis qu'il valait mieux faire payer par le marchand le plus riche que par le marchand au détail. J'aurai donc préféré diminuer les charges des négociants de comestibles et augmenter celles du marchand de nouveautés.

Ici le petit commerce est celui qui est plus imposé. Le système a été adopté dans tous les articles 4, 5 et 6. Dans l'article 7 on fait bien une distinction en faveur des marchands ambulants, mais c'est justement pour les taxer autant que ceux qui ont des magasins, qui payent des loyers et qui font un commerce plus lucratif. Le marchand ambulant est soumis à une infinité de dépenses. Il est obligé d'acheter au négociant en détail; il paye déjà par là deux bénéfices, celui du négociant en gros et celui du négociant en détail, avant de pouvoir arriver à bénéficier lui-même. Par ces motifs, je proposerais à la Chambre de taxer les marchands compris dans la 5^{me} catégorie à 80 centimes, et seulement à 40 centimes ceux compris dans la 7^{me} catégorie. Il me semble que c'est la manière la plus équitable d'appliquer la loi.

PRESIDENTE. L'emendamento del deputato Riccardi che è ora in discussione consiste, come ho già detto, nell'aggiungere le parole: « I negozianti al minuto che esercitano il loro commercio in luoghi non chiusi. »

RICCARDI. La spiegazione data dal deputato Rosellini mi avrebbe forse indotto a ritirare il mio emendamento, se non mi rimanesse il timore che nell'applicazione della legge non si verificasse l'inconveniente a cui io aveva accennato, giacchè, per esempio, colui che facesse un piccolo commercio sotto di una tettoia sarebbe dubbio se dovesse o no venir calcolato come merciaiolo ambulante. Nel comune linguaggio per merciaioli ambulanti s'intendono quelli che vanno da un luogo all'altro. Io vorrei dunque nella legge che si sta facendo, e per evitare ogni equivoco, si avesse ad ammettere l'aggiunta che ho proposto, sulla quale quindi persisto.

PRESIDENTE. Dunque l'emendamento sarebbe d'aggiungere le parole: « I merciaioli ambulanti e gli altri negozianti al minuto che esercitano il loro commercio in luoghi non chiusi. »

MARTINET. Je n'aurais aucune difficulté à accepter la proposition Riccardi; mais il est à observer que le paragraphe 4 comprend déjà cet amendement. Il faudrait alors apporter une nouvelle variation à cet article 4.

RICCARDI. Domando perdono; si deve intendere relativamente alla popolazione, e non relativamente a quelli che commerciano in luoghi non chiusi.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'aggiunta proposta dal deputato Riccardi, la quale consiste nell'aggiungere: « I merciaioli ambulanti e gli altri negozianti al minuto, i quali esercitano il loro negozio in luoghi non chiusi. »

(Dopo prova e controprova la Camera adotta l'aggiunta.)

Ora viene la proposta del deputato Avigdor, la quale porterebbe la tassa a 60 centesimi pei negozianti contemplati nel sesto alinea dell'articolo 2.

Domando se è appoggiata questa proposta.

(È appoggiata.)

CHAPPERON. Je ne comprends pas pourquoi l'on voudrait rendre la position du marchand ambulant meilleure que celle du marchand établi. Celui-ci présente beaucoup plus de garanties que le premier. Les marchands ambulants ne sont en général que des aventuriers.

Du reste il ne faut pas perdre de vue que les marchands établis dans une ville ont plus de dépenses à supporter que